

REGOLAMENTO (CEE) N. 641/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 1987****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 9 febbraio 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84

consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 9 febbraio 1987, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 9 febbraio 1987, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 9 febbraio 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 9 febbraio 1987

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	140,418 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 9 febbraio 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
		65,996	32,998	6,600
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	140,418	70,209	14,042
	2. Busto o mezzo busto	98,293		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	154,460		
	4. Coscia intera o mezza coscia	182,543		
	5. altre :			
02.01 A IV b)	aa) Pezzi non disossati	182,543		
	bb) Pezzi disossati	255,561		
	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	105,314		
	2. Busto o mezzo busto	73,720		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	115,845		
02.06 C II a)	4. Coscia intera o mezza coscia	136,908		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	136,908		
	bb) Pezzi disossati	191,671		
	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	182,543		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	2. disossate	255,561		
	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	182,543		
	— disossate	255,561		

⁽¹⁾ L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.